



Piano annuale cultura 2026	
LR 16 maggio 2019, n. 17	art. 17
BANDO SALVAGUARDIA BENI MOBILI	

Bando per la concessione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti o di Enti religiosi, che abbiano particolare valore storico e artistico.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità degli interventi e delle domande
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Motivi di esclusione
- Art. 8 - Spese ammissibili
- Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 10 - Istruttoria e valutazione
- Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 12 - Graduatorie e concessione del contributo
- Art. 13 - Entità del contributo
- Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione
- Art. 15 - Revoca del contributo
- Art. 16 - Obblighi di pubblicità
- Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

Il bando, in attuazione dell'art. 17 della L.R. n. 17/2019 e del Piano annuale degli interventi per la cultura 2026, approvato con DGR n. 412/2026, stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno di interventi finalizzati alla salvaguardia di beni mobili, risalenti almeno al XIX secolo, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti o di Enti religiosi, che abbiano particolare valore storico e artistico, non stabilmente inseriti in percorsi o raccolte museali.

Art. 2 - Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 50.000,00.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

a) *beni mobili*: dipinti, sculture, arredi, manufatti delle arti minori, organi e strumenti musicali, manoscritti, libri antichi e di pregio e qualsivoglia altra tipologia di opere, non riconducibili alla categoria di beni immobili, aventi particolare valore storico e artistico, che possiedano i seguenti requisiti:

- siano datati fino al XIX secolo compreso;
- siano di proprietà di Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti o di Enti religiosi situati in Veneto;
- non siano stabilmente inseriti in percorsi o raccolte museali; è consentita la provenienza da deposito, purché la destinazione post intervento coincida con la restituzione pubblica fuori dal contesto di un istituto museale;



c4d81041



b) *interventi di salvaguardia*: interventi conservativi e finalizzati alla pubblica fruibilità dei beni di cui alla lettera a).

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere contributo:

- a) Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti;
- b) Enti religiosi aventi sede nel territorio del Veneto.

2. I richiedenti:

- a) devono essere proprietari o avere titolo documentato sui beni per i quali presentano domanda di contributo;
- b) si impegnano a produrre un atto unilaterale d'obbligo al mantenimento dei beni in regime di fruizione pubblica, in caso di positivo esito dell'istanza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
- c) sono tenuti ad acquisire e documentare, in allegato alla domanda di contributo, l'autorizzazione della competente Soprintendenza, o, nelle more, a presentare copia della richiesta.

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

4. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità degli interventi e delle domande

Sono ammissibili a contributo gli interventi e le domande che hanno i seguenti requisiti:

- a. avere come oggetto beni mobili collocati stabilmente in territorio veneto;
- b. avere come contenuto interventi di salvaguardia di un bene o di un insieme di beni mobili reciprocamente coerenti, risalenti almeno al XIX secolo compreso;
- c. riguardare beni che abbiano particolare valore storico e artistico e non siano stabilmente inseriti in percorsi o raccolte museali;
- d. essere finalizzati alla conservazione e alla pubblica fruibilità dei beni oggetto di intervento;
- e. essere autorizzati dalla competente Soprintendenza o essere oggetto di richiesta già formalmente avviata;
- f. prevedere una richiesta di contributo regionale non superiore a euro 5.000,00;
- g. prevedere, in sede di presentazione dell'istanza, e confermare in sede di rendicontazione, il cofinanziamento, con fondi propri e/o altri fondi, per almeno il 20% del costo globale dell'intervento;
- h. essere elaborati da professionisti qualificati del settore;
- i. garantire l'impegno al mantenimento dei beni nel territorio regionale e in regime di fruizione pubblica, per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo regionale, e stanziali;
- j. non godere di ulteriori contributi a valere su alcun'altra legge regionale.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, va redatta utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile nella sezione "Bandi Avvisi e Concorsi" del sito istituzionale della Regione, deve essere presentata alla Direzione Beni attività culturali e sport esclusivamente tramite spedizione a mezzo PEC - Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo:

beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it, specificando in oggetto: "Bando Salvaguardia Beni Mobili 2026 -".

Si richiama l'attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili nel sito istituzionale della Regione, all'indirizzo:

<http://regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>, con l'avvertenza che i documenti presentati in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiati e la comunicazione considerata come non presentata.



c4d81041



2. L'adesione va sottoscritta con una delle seguenti modalità:
- apposizione di firma digitale,
- oppure
- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti articoli, le adesioni sono considerate inammissibili se:
- presentate oltre il termine di scadenza;
 - prive di valida sottoscrizione;
 - plurime (anche se per iniziative diverse) presentate da parte del medesimo soggetto: in tal caso viene considerata una sola iniziativa, la prima in ordine di arrivo al protocollo;
 - presentate con modalità difformi da quanto previsto ai punti 1 e 2;
 - prive dei documenti richiesti al successivo punto.
4. Alla domanda va allegata contestualmente la seguente documentazione:
- a. RELAZIONE STORICO-ARTISTICA (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);
 - b. RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA redatta da un professionista qualificato, specializzato nella tipologia del bene o dei beni oggetto di intervento ricompresi nella relazione di cui alla precedente lettera a., che esponga le modalità operative dell'intervento previsto e la sua durata (con cronoprogramma);
 - c. PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO, con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e di eventuale partecipazione economica di soggetti terzi, nonché del contributo richiesto, al lordo d'IVA e di ogni altro onere (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma web);
 - d. AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA o, nelle more, copia della richiesta presentata alla medesima;
 - e. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEI BENI IN REGIME DI FRUIZIONE PUBBLICA, in caso di positivo esito dell'istanza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Le domande devono essere presentate, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 7 - Motivi di esclusione

La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) se presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando;
- b) se priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del bando;
- c) se non trasmessa nelle modalità sopra indicate.

Art. 8 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese che in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale. Esse comprendono:

- a) spese relative a studi, ricerche, progettazione, etc., nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- b) spese per rilievi, sicurezza, prove di laboratorio, sondaggi, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle eventuali gare d'appalto;
- c) spese per la realizzazione dell'intervento;
- d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.



c4d81041



Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport;

Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, e di Enti religiosi, che abbiano particolare valore storico e artistico;

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Beni e servizi culturali, P.O. Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio - tel. 041 279 3172 / 4328.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Art. 10 - Istruttoria e valutazione

1. La Struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.

2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport, valuterà le proposte ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all'art. 11 comma

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

1. La valutazione tiene in considerazione in particolare gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili, in via prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione più significativa, e con speciale riguardo ai manufatti che per lo stato di conservazione necessitano di misure più urgenti a salvaguardia. Si terrà conto della rilevanza e importanza storica dei beni nel contesto territoriale di riferimento. Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i richiedenti dispongano di una progettualità a livello già esecutivo, ossia munita del necessario nulla osta a procedere della competente Soprintendenza. Costituirà infine elemento di premialità la capacità di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o di terzi, in modo da promuovere interventi più complessi ed efficaci, oltre al livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.

2. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo le graduatorie di merito:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (massimo 100 punti)		
Let. a): VALENZA DEI BENI (massimo 40 punti)		
Datazione (massimo 10 punti):		
	fino al XIV sec. compreso	punti 10
	fino al XVI sec. compreso	punti 8
	fino al XVIII sec. compreso	punti 6
	XIX sec.	punti 4
Rilevanza/artefice (massimo 20 punti):		
	estremamente rilevante	punti 20
	molto rilevante	punti 15
	rilevante	punti 10
	meno rilevante	punti 5
Stato di conservazione (massimo 15 punti):		
	pessimo	punti 15
	cattivo	punti 12
	mediocre	punti 9
	discreto	punti 6
	buono	punti 3



c4d81041



Rapporto con il contesto (massimo 5 punti):		
	significativo	punti 5
	modesto	punti 2
Let. b): VALIDITÀ DELLA PROPOSTA (massimo 35 punti)		
Completezza e grado di approfondimento della relazione sul piano tecnico (massimo 20 punti):		
	ottimo	punti 20
	buono	punti 14
	sufficiente	punti 8
	insufficiente	punti 0
Autorizzazione della competente Soprintendenza in corso di validità (massimo 15 punti):		
	prodotta	punti 15
	non prodotta	punti 0
Let. c): COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA (massimo 25 punti)		
Percentuale cofinanziamento (massimo 10 punti):		
	≥ 66%	punti 10
	da 61% a 65%	punti 9
	da 56% a 60%	punti 8
	da 51% a 55%	punti 7
	da 46% a 50%	punti 6
	da 41% a 45%	punti 5
	da 36% a 40%	punti 4
	da 31% a 35%	punti 3
	da 26% a 30%	punti 2
	da 21% a 25%	punti 1
	= 20%	punti 0
Coinvolgimento di soggetti terzi (massimo 5 punti):		
	previsto	punti 5
	non previsto	punti 0

3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascuna proposta è pari a 100 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 40 punti.

4. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:

- 1°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera a);
- 2°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera b);
- 3°) punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera c);
- 4°) proposte che comportano per l'Amministrazione regionale l'attribuzione di un contributo di minore entità (in valore assoluto).

Art. 12 - Graduatorie e concessione del contributo

1. Il Bando è suddiviso in due linee d'intervento:

- Linea A, dedicata ai Comuni, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 25.000,00;
- Linea B, dedicata agli Enti religiosi, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 25.000,00.



c4d81041



Le dotazioni finanziarie sono da intendersi comunicanti, secondo un principio di reciproca compensazione: eventuali economie di gestione o risorse residue accertate in una delle due linee d'intervento potranno essere destinate allo scorrimento della graduatoria dell'altra linea.

2. Il Direttore della Direzione competente, con proprio Decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione, approva le graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, con l'indicazione del conseguente contributo concesso, nonché l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione.
3. Le risorse disponibili saranno assegnate con le modalità indicate all'articolo successivo, fino al loro completo esaurimento.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere le graduatorie in caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o altre sopravvenienze.
5. I soggetti beneficiari riceveranno notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare eventuale rinuncia, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 13 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale è pari al contributo richiesto per ciascuna proposta in graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili. Potrà coprire al massimo l'80% del costo complessivo dell'intervento, di cui il soggetto proponente deve garantire, con fondi propri o di terzi, il cofinanziamento per un minimo del 20%. *A titolo di esempio, per poter richiedere e ottenere un contributo di € 5.000,00 (80% del totale dell'intervento), il costo complessivo dell'intervento dovrà essere pari ad almeno € 6.250 con un cofinanziamento del soggetto proponente non inferiore a € 1.250,00 (20% del totale dell'intervento).*
2. Il tetto massimo fissato per ciascun contributo è pari a euro 5.000,00.
3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per il medesimo intervento, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento. Possono essere cumulabili altri finanziamenti, che, ai fini della valutazione, saranno computati nella percentuale di cofinanziamento a carico del richiedente.
4. In sede di rendicontazione, se l'ammontare delle spese ammissibili rendicontate risultasse inferiore a quello indicato nel bilancio preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento dichiarata nell'istanza di partecipazione al bando.
5. In caso di rendicontazione inferiore al 50% del bilancio preventivo il contributo verrà revocato.

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e, pertanto, devono essere comunicate entro il limite massimo del 30.11.2026. Le variazioni non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria. Viceversa, ogni variazione di progetto di carattere non sostanziale sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento della verifica della rendicontazione delle spese.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, qualora in sede di verifica della rendicontazione dovesse risultare che l'iniziativa ha subito modifiche sostanziali non previamente autorizzate dall'Amministrazione regionale e che hanno inciso negativamente sui criteri oggettivi di valutazione di cui all'art.12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria, l'entità del contributo concesso verrà rimodulata sul punteggio realmente spettante all'iniziativa stessa. Qualora il punteggio realmente spettante all'iniziativa risulti inferiore a 10 punti, il contributo concesso verrà revocato, così come verrà revocato qualora, a seguito dell'alterazione dell'ordine della graduatoria, il soggetto sia collocato in posizione non utile.
Le eventuali modifiche incidenti positivamente sugli elementi di valutazione, anche verificate in sede di rendicontazione, non saranno prese in considerazione e parificate a zero in termini di punteggio.
4. Nel caso dei Comuni beneficiari di contributo, il soggetto titolare dell'intervento dovrà generare il codice CUP e inserirlo in tutta la documentazione contabile e amministrativa (impegni di spesa, fatture, mandati di pagamento, etc.). Nel caso di Enti religiosi, con la notifica di concessione del contributo la Regione provvederà a trasmettere il codice CUP al beneficiario, che dovrà riportarlo in tutta la documentazione come sopra.



c4d81041



5. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).
6. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31/12/2026. Un'eventuale proroga potrà essere concessa solo per particolari e giustificate situazioni.
7. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate e sostenute per la realizzazione dell'intervento.
8. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata dell'intervento di salvaguardia realizzato;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite;
 - c) regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento.
9. All'atto della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare a consuntivo un'attestazione di congruità dell'esecuzione dell'intervento da parte della competente Soprintendenza.

Art. 15 - Revoca del contributo

Il contributo è revocato o decade nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata realizzazione dell'intervento;
- c) spesa rendicontata inferiore al 50% del bilancio preventivato;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 14, comma 4.

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.

Contatti per informazioni sui contenuti del bando:

Direzione Beni Attività culturali e Sport
U.O. Beni e servizi culturali
Ufficio Patrimonio mondiale, Beni Culturali e Paesaggio
Tel.: 041.279 3172 / 2689 / 4328



c4d81041

